

AREA DEL DIRITTO PRIVATO

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE QUESTIONI TRATTATE NELL'ESERCITAZIONE CON GLI AVVOCATI TUTORI DI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2024

Norme di riferimento:

Art. 1938 c.c. Fideiussione per obbligazioni future

Art. 1956 c.c. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Sentenze di riferimento

Cass. Civ. 22.9.2023 n. 27173

Cass. Civ. 17.2.2023 n. 5017

Cass. Civ. 23.5.2005 n. 10870

Cass. Civ. 5.6.2001 n. 7587

Massime

"Ai sensi dell'art. 1956, 1 comma, c.c., il fideiussore omnibus è liberato quando "sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, ed il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, continui a concedere finanziamenti senza speciale autorizzazione del fideiussore" (Cass. Sez. III, 12/12/2019, n. 32478; Cass. civ., Sez. III, 23/05/2005, n. 10870). In tale ambito, la trasformazione della società non configura il requisito del peggioramento delle condizioni patrimoniali richiesto dall'art. 1956 c.c., e non determina l'automatica estinzione della fideiussione (Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/02/2023 n. 5017)".

"In tema di fidejussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento

delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956 c.c., mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti. (Cass. Civ. 10870/2005)".

"Nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorchè nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacchè in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cass. Civ. 7587/2001)".

Cenni generali

(1) <u>Cenni sulla fideiussione per obbligazione futura</u>. <u>Art. 1938 c.c.</u>: "La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito".

<u>Regola</u> della liberazione del fideiussore per obbligazione futura (cfr. art. 1956 c.c.): il fideiussore è liberato se il creditore, senza l'autorizzazione del fideiussore, ha concesso credito al debitore principale, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

È onere del fideiussore provare sia il requisito oggettivo della norma (concessione di ulteriore finanziamento successivo al peggioramento delle condizioni economiche) sia quello soggettivo (consapevolezza in capo al creditore di tale peggioramento rispetto alle condizioni economiche originarie del debitore).

<u>Eccezione</u>: i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorquando nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, poiché in questa ipotesi la richiesta di credito formulata dalla persona che si è obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.

<u>Trasformazione della Società</u>: implica di per sé aggravamento del rischio? Secondo alcuni, la circostanza che si passi da una società di persone ad una società di capitali comporterebbe una elevazione del rischio di insolvenza (per effetto del venir meno della garanzia della responsabilità illimitata del socio nella società in nome collettivo o dell'accomandatario nella società in accomandita semplice). Il che obbligherebbe il creditore, sia ai sensi dell'art. 1956 c.c., sia ai sensi degli art.li 1175 c.c.-1375 c.c., a munirsi della speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. per poter continuare ad essere garantito dalla fideiussione.

La giurisprudenza di legittimità ha escluso che la trasformazione integri, di per sé, la sussistenza dei presupposti di cui l'art. 1956 c.c. e richieda, quindi, una speciale autorizzazione per la concessione del credito.

(2) <u>Cenni su concessione abusiva di credito.</u>

L'erogazione del credito è qualificabile come "abusiva", qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi; in tale evenienza l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (cfr. Cass. Civ. 30.6.2021, n. 18610). Propriamente, "concessione abusiva di credito" "designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata" (così in motivazione Cass. Civ. n. 18610/2021). Beninteso, "quel che rileva è unicamente l'insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento (della) crisi" (così ulteriormente in motivazione Cass. Civ. n. 18610/2021). La giurisprudenza tende a circoscrivere l'illecito alla concessione di credito da parte di istituti bancari: "dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero "affare privato" tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa; potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonchè, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso" (Cass., Sez. I, 30.6.2021, n. 18610).

<u>In ottica difensiva, si prendono in esame le due contrapposte posizioni:</u>

(TIZIO) Tizio può agire contro Alfa s.r.l. per il credito di 50.000,00 euro.

Tizio può senz'altro agire contro Caio, quale fideiussore, per la somma di euro 15.000,00 oggetto del primo prestito.

Tizio può agire contro Caio, quale fideiussore, anche per la somma di 10.000,00 euro oggetto del secondo prestito, in quanto la trasformazione di Alfa da società di persone a società di capitali non implica per la giurisprudenza un aggravamento del rischio rilevante ai sensi dell'art. 1956 c.c.

La questione si pone per i 25.000,00 euro oggetto del terzo prestito. Tizio potrà agire contro Caio, quale fideiussore, ma, ai sensi dell'art. 1938 c.c., soltanto per ulteriori 15.000,00 euro e cioè entro l'importo massimo garantito da Caio di 40.000,00 euro. Per il residuo credito di Euro 10.000= Tizio potrà rivolgersi soltanto ad Alfa S.r.l.

Caio eccepirà per il terzo prestito la sua liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. in quanto Tizio, senza ottenere l'autorizzazione di Caio, ha fatto credito ad Alfa s.r.l., sapendo che le condizioni patrimoniali di quest'ultima erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Invero, alla richiesta di Tizio

di restituire le somme in precedenza prestate, Alfa s.r.l. risponde di non essere in grado di restituirle perché sono sopravvenute gravi difficoltà economiche. Ciò nonostante, Tizio presta ad Alfa s.r.l. l'ulteriore somma di 25.000,00 euro. A tale eccezione Tizio potrà replicare che non si configura la liberazione del fideiussore *ex* art. 1956 c.c. qualora nella stessa persona (Caio) coesistano la qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice.

Tizio potrà agire con citazione ordinaria o con ricorso per ingiunzione? Dipende dalla forma del contratto di mutuo intercorso tra Tizio e Alfa. Se c'è forma scritta del contratto, allora possibile il ricorso per ingiunzione (633-634 c.p.c), altrimenti necessaria citazione (la traccia sul punto nulla dice).

(CAIO) Sebbene sussistano sia il requisito oggettivo che il requisito soggettivo propri della fattispecie di cui l'art. 1956 c.c., Caio non potrà eccepire l'avvenuta liberazione dai propri obblighi di fideiussore, poiché, essendo egli legale rappresentante di Alfa, nel momento in cui, per conto di questa, ha formulato a Tizio la richiesta di ulteriore credito, ha implicitamente prestato anche la propria autorizzazione alla concessione di tale credito.

Conseguentemente, Caio dovrà rispondere, come fideiussore, nei limiti della garanzia prestata, e quindi per l'importo di Euro 40.000=.

Caio potrebbe tentare di sostenere di essere tenuto soltanto per i 25.000,00 euro oggetto dei primi due prestiti, poiché il terzo prestito costituisce una concessione abusiva di credito da parte di Tizio, il quale conosceva lo stato di insolvenza di Alfa s.r.l. Caio potrebbe invocare l'art. 2035 c.c., a mente del quale "chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato", valorizzando, da un lato, la nozione di "buon costume", che non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, e, dall'altro, che è contrario al "buon costume" aggravare lo stato di dissesto della società insolvente attraverso la concessione abusiva di credito (cfr. Cass. Civ. n. 16706/2020).